## XVIII LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n.	83
GIUNTE E COMMISSIONI		
Sedute di giovedì 25 ottobre 2018		

## INDICE

## Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
Plenaria	Pag.	5
2ª - Giustizia:		
Plenaria	<b>»</b>	22
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)	<b>»</b>	23
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
Plenaria	<b>»</b>	24
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
Plenaria (antimeridiana)	<b>»</b>	31
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)	<b>»</b>	43
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)	<b>»</b>	43
Plenaria (pomeridiana)	<b>»</b>	43
7 <sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:		
Plenaria	<b>»</b>	45
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
Plenaria	<b>»</b>	47
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)	<b>»</b>	52
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		0_
ni ·	<b>»</b>	53
Sottocommissione per i pareri (11ª Seduta)	<i>"</i> »	62
Sottocommissione per i pareri (11 Seduta)	<i>"</i>	62
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
Plenaria	<b>»</b>	63
	//	03
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		"
Plenaria ( $1^a$ antimeridiana)	<b>»</b>	66
Plenaria (2ª antimeridiana)	» "	67 71
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)	» »	72
Officio di Presidenza (Rimnone n. 20)	"	12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
Plenaria	Pag.	73
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
Plenaria	<b>»</b>	78
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)	<b>»</b>	79
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)	<b>»</b>	80
Commissioni bicamerali		
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)	Pag.	81

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 25 ottobre 2018

## Plenaria 36<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

#### IN SEDE REFERENTE

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore De Falco ritira gli emendamenti 1.24 e 7.13.

Informa, quindi, che la senatrice Conzatti aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Vitali, mentre la senatrice Toffanin aggiunge la propria firma agli emendamenti 17.0.1, 17.0.2 e 17.0.4

Comunica che il senatore Collina ha riformulato l'emendamento 27.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Infine, avverte che sono stati presentati dal Governo otto emendamenti, pubblicati in allegato. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 di domani, venerdì 26 ottobre.

Propone altresì di fissare alle ore 14 di lunedì 29 ottobre il termine per i subemendamenti a eventuali ulteriori emendamenti che dovessero essere presentati – entro la giornata di domani – dal Governo e dal relatore.

La Commissione conviene.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che l'emendamento 3.5 è volto a sopprimere, all'articolo 3, comma 1, la lettera *a*), con cui si stabilisce che lo straniero possa essere trattenuto fino a 180 giorni per verificarne l'identità, anche in strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio.

In alternativa, con gli emendamenti 3.13 e 3.17 si intende apportare alcune modifiche, al fine di individuare più specificamente le strutture destinate al trattenimento dei migranti, delimitando altresì i casi in cui tale trattenimento può essere disposto, in linea con l'articolo 8 della direttiva n. 33 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si sofferma in particolare sull'emendamento 3.18, volto a precisare che il trattenimento a fini di identificazione può avvenire solo qualora – in base a elementi concreti – si possa ritenere che la persona intenda nascondere la propria identità, in quanto già respinta da altri Paesi dell'Unione europea o sottoposta a procedimento penale.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) osserva che, per accrescere il livello di sicurezza nel Paese, bisognerebbe predisporre un testo efficace e in grado di superare il vaglio della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con l'emendamento 3.3, pertanto, si propone di sopprimere l'articolo 3, che risulta in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che l'articolo 3 prevede il trattenimento dello straniero fino a un massimo di 30 giorni negli *hot spot* e fino a 180 giorni nei centri di permanenza per il rimpatrio, qualora non sia stato possibile verificarne l'identità. Sottolinea che in questi centri è sempre consentito l'accesso al Garante nazionale dei diritti dei detenuti. In ogni caso, la norma è conforme alle direttive dell'Unione europea, che sollecita gli Stati membri a espletare con rapidità le procedure per l'identificazione dei migranti.

Il senatore BRESSA (*Aut* (*SVP-PATT*, *UV*)) sottolinea che il complesso delle disposizioni in materia di immigrazione finirà per rendere le procedure più complesse e farraginose. Tali considerazioni riguardano anche il protrarsi del periodo di trattenimento nei centri per il rimpatrio, per cui con l'emendamento 3.1 si propone la soppressione dell'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) segnala, in particolare, l'emendamento 4.10, volto a stabilire che le strutture nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza, presso le quali possono essere ospitati i migranti in attesa di espulsione qualora non vi siano posti disponibili nei CPR, osservino gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza previsti dalla direttiva 2013/33/UE.

L'emendamento 4.11 prevede, inoltre, che siano comunque garantite le condizioni di trattenimento previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015, mentre l'emendamento 4.12 è volto a escludere da questa forma di trattenimento le persone in condizioni di vulnerabilità, quali i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani e le donne in stato di gravidanza.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene incomprensibile la necessità di ricorrere a ulteriori strutture, peraltro non meglio precisate, per la permanenza dei migranti, considerata la rilevante diminuzione degli sbarchi sulle coste italiane e la previsione di costruire altri centri di permanenza per il rimpatrio.

Oltre all'emendamento 4.3, soppressivo dell'articolo 4, illustra l'emendamento 4.9, volto a precisare che, nelle strutture indicate al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere trattenuti minori stranieri non accompagnati e che deve essere garantita allo straniero la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri.

Il senatore COLLINA (PD) ribadisce che le necessità di costruire nuovi CPR e di individuare ulteriori strutture per il trattenimento dei migranti discende dalla scelta politica di sopprimere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, per cui molte persone – circa 600.000, secondo le stime del Governo – si troveranno in una situazione di irregolarità, non avendo più titolo per restare sul territorio nazionale.

L'emendamento 4.9, quindi, è volto ad assicurare il rispetto degli *standard* previsti dalle norme di diritto internazionale per il trattenimento dei migranti.

La senatrice NUGNES (M5S) si sofferma in particolare sull'emendamento 4.8, con il quale si intende evitare l'eccessiva indeterminatezza della norma riguardo alle caratteristiche dei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza in cui potranno essere trattenuti i migranti in attesa di espulsione.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che la disposizione di cui all'articolo 4 sia discriminatoria nei confronti degli stranieri. Pertanto, ne propone la soppressione con l'emendamento 4.1.

Il senatore FERRARI (PD) formula un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso. Con riferimento all'articolo 4, ritiene indi-

spensabile precisare le caratteristiche delle strutture nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza destinate a ospitare i migranti in attesa di espulsione. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo di chiarire se anche i minori non accompagnati potranno essere trattenuti in questi locali.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che i minori non accompagnati non potranno essere trattenuti nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4. Essi saranno infatti avviati al percorso di accoglienza previsto dallo SPRAR, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 47 del 2017.

Sottolinea che la durata del trattenimento, per l'esecuzione del provvedimento di espulsione, non supera le 48 ore precedenti l'udienza di convalida e – se necessario – le 48 ore successive. In tal modo, si intende ottimizzare il procedimento di espulsione, come richiesto dalle questure.

Precisa altresì che i locali cui si fa riferimento nel secondo e terzo periodo del comma 1 sono quelli utilizzati dalla polizia per l'esecuzione dei provvedimenti di fermo, oppure per lo svolgimento delle procedure identificative presso gli aeroporti e negli uffici di frontiera. Non si tratta, pertanto, di celle di sicurezza.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16,10.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) chiede di concludere anticipatamente i lavori della Commissione, per consentire la predisposizione delle proposte di modifica agli emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la senatrice De Petris.

Il senatore COLLINA (PD) si associa.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) si rimette alle decisioni della Presidenza.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di concludere la seduta odierna e di rinviare la conclusione della illustrazione degli emendamenti alla seduta che sarà convocata per le ore 11 di lunedì 29 ottobre, con l'impegno di iniziare le votazioni a partire dalle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 840

(al testo del decreto-legge)

7.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

- 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

#### "Art. 2-bis.

(Paesi di origine sicuri)

- 1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.
- 2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.
- 3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:
- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;
- c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
- *d)* un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.
- 4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.
- 5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";
- b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

#### c) all'articolo 10:

- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";
- 2) al comma 2, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d*-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*";
- d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";

- *e)* all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*":
  - f) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente:

#### "Art 28-ter.

## (Domanda manifestamente infondata)

- 1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b*-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- *e)* il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
- *h*) all'articolo 32, comma 1, lettera *b*-bis), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *a*)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: «Nel caso previsto dall'articolo» inserire le seguenti: «28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo» e al capo-

*verso «1-ter», dopo le parole:* «i relativi controlli» *inserire le seguenti:* «, e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*-ter)».

Art. 27.

27.0.1 (testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 27-bis.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

- 1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.
- 2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.
- 3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:
- a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
  - b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:
- 1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

- 2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;
- 3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;
- 4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;
- 5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;
- 6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.
- 4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.
- 5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.
- 6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge

sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

- 7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
- 8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.
- 9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.
  - 10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:
- *a)* il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;
- b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;
- c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;
  - d) la tariffa delle operazioni;
- e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;
- f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare pre-

ventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

- g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
- *h*) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.
- 11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.
- 12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.
- 13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza.
- 14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

- 15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.
- 16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
- 18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:
  - a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:
- 1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;
  - 2) la data di instaurazione del rapporto;
- 3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;
- b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;
- c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;
- d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

- 1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
- 2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
  - 3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
  - 4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
- 5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
- 6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;
- *e)* registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:
  - 1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
  - 2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
- 3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;
- f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;
- g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;
- *h)* supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;
- *i*) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:
- 1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;
- 2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

- *l)* tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;
- m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.
- 19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
- 20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

#### Art. 28.

#### 28.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo"».

#### Art. 32.

#### 32.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 32-bis.

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

#### Art. 36.

#### 36.500

Il Governo

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

## 36.501

Il Governo

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle

aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

#### 36.502

#### IL GOVERNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";
- b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

#### 36.503

#### IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

25 ottobre 2018 – 21 – 1<sup>a</sup> Commissione

#### Art. 37.

37.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 37-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

... ..... F.......

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

## Plenaria 43<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

#### IN SEDE REFERENTE

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155

(Esame e rinvio)

Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il provvedimento in titolo che è volto ad introdurre disposizioni recanti delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n.155. L'esigenza deriva dal fatto che la delega di cui alla legge 19 ottobre 2017, n.155, non ha previsto l'adozione di decreti correttivi, la cui emanazione, nel contesto di una riforma complessiva della disciplina dell'insolvenza e della crisi d'impresa, destinata ad aver un impatto rilevantissimo sull'intero sistema imprenditoriale e sull'operato degli uffici giudiziari interessati, si impone come assolutamente necessaria. Per l'esercizio della delega, da effettuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati dalla citata legge n.155 del 2017, è prevista la fissazione di un termine di due anni che decorre dalla scadenza del termine ultimo stabilito per l'acquisto di efficacia delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega principale. L'individuazione di un tale dies a quo per l'esercizio della delega correttiva deriva dall'opportunità che sia previsto, nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega principale, un ampio periodo di *vacatio*, analogamente a quanto stabilito in occasione di riforme strutturali e di sistema. La proposta normativa è articolata in due disposizioni, la prima delle quali contiene la delega al Governo e la seconda reca disposizioni finanziarie.

Interviene il senatore CUCCA (PD) segnalando alcune anomalie nella legge di delega che sembrerebbe non fare riferimento ad alcun criterio direttivo: quasi una sorta di delega in bianco.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) chiede chiarimenti sui tempi di esercizio della delega.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ritiene che il termine di vacatio quantificato in due anni sia eccessivamente ampio.

La senatrice MODENA (FI-BP) chiede al Governo chiarimenti sulla tempistica della delega a suo dire eccessivamente ampia.

Il rappresentante del GOVERNO chiarisce che il Governo ha intenzione di intervenire sulla materia in tempi rapidi e precisa che il termine di due anni è da considerare un termine massimo di salvaguardia ma ciò non implica che si debbano considerare tempi tanto dilatati.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno per lunedì prossimo 29 ottobre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente OSTELLARI

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 10,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

## Plenaria 48<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia e Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.40.

#### IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le considerazioni già svolte con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in merito agli emendamenti relativi all'articolo 24, concorda con la segnalazione del relatore sulla onerosità delle proposte 24.7 e 24.10, esprimendo un avviso contrario per i profili finanziari anche sul 24.8, perché reca maggiori oneri, nonché sul 24.0.1, in mancanza di una relazione tecnica volta a verificare la quantificazione dei relativi oneri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 24.7, 24.8, 24.10 e 24.0.1, non essendovi osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 24.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) dichiara di dissentire rispetto alla valutazione di onerosità dell'emendamento 24.8.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, il RELA-TORE prospetta un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 26, il sottosegretario GARAVAGLIA formula un avviso contrario sulla proposta 26.3, comportante maggiori oneri.

Il senatore MANCA (*PD*) sottolinea come, in relazione all'emendamento 26.3, in tema di monitoraggio sui cantieri, possa configurarsi al massimo una semplice contrarietà nel merito, mancando qualunque profilo di maggiore onerosità; stigmatizza, quindi, l'utilizzo improprio dell'articolo 81 della Costituzione, applicato spesso indipendentemente dal contenuto della proposta, che rischia di recare pregiudizio anche alla credibilità della Commissione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) concorda con le considerazioni del senatore Manca, osservando che un parere di maggiore onerosità sulla proposta in questione comporterebbe, per il futuro, la necessità di prevedere una copertura finanziaria in tutte le proposte di analogo contenuto, finora pacificamente ritenute prive di profili onerosi.

Il senatore FANTETTI (*FI-BP*) rimarca l'esigenza che le amministrazioni pubbliche si adeguino alle nuove tecnologie, provvedendo a reperire le risorse finanziarie necessarie allo scopo.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) ritiene che l'attività prevista dall'emendamento 26.3 non sia attualmente ricompresa tra i compiti delle prefetture, e per questa ragione essa potrebbe comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, nel rilevare, in primo luogo, che la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione può comunque essere superata dalla volontà politica dell'Assemblea, fa presente come la proposta in discussione possa determinare effetti finanziari non solo per l'esigenza di adeguamento tecnologico, ma soprattutto per i maggiori adempimenti correlati alla sua attuazione. In ogni caso, trattandosi di oneri indiretti, potrebbe ritenersi sufficiente anche un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE, alla luce della discussione, prospetta un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 26.3 e di nulla osta su tutte le altre proposte riferite all'articolo 26.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti all'articolo 27, concorda con la segnalazione del relatore di maggiore onerosità della proposta 27.0.1, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo.

Il senatore MARINO (PD) ritiene che la proposta 27.0.1, recante una disciplina organica dell'attività di recupero crediti, abbia carattere meramente ordinamentale.

Il PRESIDENTE segnala che l'emendamento, sotto diversi profili, e con particolare riguardo a quanto previsto dal punto 4 del comma 3, in merito alla deducibilità fiscale delle perdite, e dal comma 6, sull'accesso alla banca dati, può comportare maggiori oneri.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che la proposta, configurando sostanzialmente un disegno di legge organico e autonomo, richiederebbe in ogni caso una relazione tecnica per valutare tutti i complessi effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione.

Alla luce degli interventi, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), attesa la complessità del contenuto della disposizione, ritiene di confermare al riguardo la proposta di parere contrario per i profili finanziari.

Il senatore MARINO (PD) dissente da tale prospettazione.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 28, il sottosegretario GARAVAGLIA, non avendo elementi sulla proposta 28.2 segnalata dal relatore, si rimette alla Commissione.

Il presidente PESCO rileva che la proposta, volta a specificare l'ambito delle strutture amministrative degli enti locali che possono dare luogo, in caso di condotte illecite gravi e reiterate, all'intervento prefettizio, non sembra determinare evidenti effetti finanziari.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, un parere di nulla osta su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 29, il sottosegretario GARAVAGLIA propone l'accantonamento degli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2, segnalati dal rrelatore, al fine di verificarne gli effetti finanziari, mentre concorda con la valutazione di maggiore onerosità delle proposte 29.0.3 e 29.0.5. Il senatore MARINO (PD) chiede chiarimenti al riguardo, ritenendo che si tratti di fattispecie analoghe sotto il profilo finanziario, per le quali il Governo propone un diverso trattamento.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) richiama la necessità, già più volte manifestata, di assicurare una linea di coerenza e di equilibrio alle valutazioni espresse dalla Commissione in sede consultiva sui profili finanziari.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che le proposte 29.0.1 e 29.0.2, in realtà, comportano sia maggiori oneri che maggiori ricavi, e pertanto la relazione tecnica risulta necessaria per verificare che le maggiori entrate risultino adeguate a coprire l'incremento delle spese. Ritiene, pertanto, corretto accogliere la richiesta di accantonamento del Governo sui suddetti emendamenti, nonché confermare la valutazione di maggiore onerosità sulle proposte 29.0.3 e 29.0.5, di contenuto diverso.

Il senatore MARINO (PD) dichiara, al riguardo, il proprio dissenso.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 30, il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme alla segnalazione del relatore sulla proposta 30.1, comportante maggiori oneri, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, quindi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 30.1, e di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 30.

In merito alle proposte relative all'articolo 31, il sottosegretario BI-TONCI concorda sulla maggiore onerosità dell'emendamento 31.2, segnalato dal relatore, mentre conferma la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 31.0.3.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, pertanto, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 31.2, e di nulla osta su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 31.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 32, il sottosegretario BITONCI esprime un avviso di contrarietà sull'emendamento 32.1, in quanto comporta maggiori oneri, e sulla proposta 32.0.3, per mancanza di una copertura idonea, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica per verificare i profili finanziari delle proposte 32.0.1 e 32.0.2.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 31.1 e 32.0.3, e l'accantonamento degli emendamenti 32.0.1 e 32.0.2, al fine di acquisire la relazione tecnica. Su tutte le restanti proposte riferite all'articolo 32, conferma la mancanza di osservazioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 33, il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sulla maggiore onerosità delle proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1 e 33.0.3, estendendo tale valutazione anche agli emendamenti 33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5.

Il senatore FANTETTI (FI-BP), nel segnalare la rilevanza politica delle proposte in discussione, che hanno rappresentato un punto qualificante della proposta della coalizione di centro-destra nel corso dell'ultima campagna elettorale per le elezioni politiche, manifesta il proprio dissenso rispetto alle valutazioni di onerosità espresse, che sembrano denotare il sopraggiunto disinteresse di una delle parti politiche che inizialmente le avevano condivise, considerato che, quando vi è la volontà politica, si trova comunque il modo per assicurare le risorse necessarie a finanziarie gli interventi ritenuti importanti.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo perfettamente legittima la posizione espressa dal senatore Fantetti, reputa che essa esprima una valutazione di merito, estranea alla competenza della Commissione, in relazione a proposte che, comunque, potranno essere riprese e provviste di adeguata copertura in sede di manovra di bilancio.

Prospetta, pertanto, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.3, 33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 34, il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sulla maggiore onerosità delle proposte segnalate.

Il senatore MARSILIO (*FdI*) ritiene che gli emendamenti 34.0.2 e 34.0.6, al di là della valutazione di merito sul loro contenuto, presentino adeguata copertura degli oneri.

Il PRESIDENTE fa presente che non risultano disponibili, sui fondi speciali di parte corrente per l'accantonamento di spettanza del Ministero dell'interno, le risorse previste a copertura degli oneri determinati dagli emendamenti indicati, al di là della necessità di acquisire una relazione tecnica per valutare la correttezza della loro quantificazione.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle interlocuzioni svoltesi, prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6, non essendovi osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il senatore MARSILIO (*FdI*) dichiara il proprio dissenso da tale prospettazione.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 35, il sottosegretario BITONCI ritiene che le proposte 35.2, 35.3 e 35.4 comportino maggiori oneri, mentre l'emendamento 35.5 rechi una copertura inadeguata. Ravvisa l'esigenza di una relazione tecnica sulle proposte 35.6, 35.0.2 e 35.0.4. Concorda con la valutazione del relatore sulla maggiore onerosità delle proposte 35.0.1, 35.0.3, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7.

I senatori MARINO (PD) e FANTETTI (FI-BP) chiedono chiarimenti sugli emendamenti 35.0.2 e 35.0.4.

Il sottosegretario BITONCI rileva che l'obbligo di costituzione di consorzi di polizia locale, posto dall'emendamento 35.0.4 a carico dei comuni più piccoli, comporta nell'immediato evidenti oneri finanziari e amministrativi, potendosi invece realizzare economie di spesa soltanto sul medio o lungo periodo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) segnala, al riguardo, l'esigenza di escludere qualunque tipologia di emolumenti ai componenti degli organi del consorzio, ricevendo al riguardo le rassicurazioni del rappresentante del GOVERNO.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), al di là degli aspetti finanziari, ravvisa comunque profili di incostituzionalità in merito all'emendamento 35.0.4, in relazione al riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), sulla base della discussione, prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 36, il sottosegretario BITONCI rileva che tutti gli emendamenti per i quali il relatore ha formulato rilievi, richiederebbero una relazione tecnica per verificare i relativi profili di carattere finanziario.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) prospetta, in assenza di una specifica richiesta di accantonamento degli emendamenti segnalati da parte dei senatori interessati, una proposta di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede chiarimenti sull'emendamento 36.15, che prevede una diversa ripartizione, rispetto a quanto disposto dal decreto-legge, dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, al netto delle spese di gestione, ritenendo al riguardo che, trattandosi di risorse future e non cifrate nella relazione tecnica, non dovrebbero esserci profili di maggiore onerosità.

I senatori TURCO (M5S) e DELL'OLIO (M5S) ritengono che non possa escludersi, al riguardo, la configurabilità di effetti finanziari onerosi.

Il PRESIDENTE, in considerazione del fatto che l'articolo 36 reca una clausola di invarianza finanziaria e nella relazione tecnica non è quantificato l'ammontare dei ricavi della vendita futura dei beni confiscati, prospetta la possibilità di limitarsi ad un parere di semplice contrarietà.

Alla luce degli interventi, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) configura una proposta di parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 36.2, 36.4, 36.7, 36.19 e 36.21, nonché di semplice contrarietà sulle proposte 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18, che presentano un contenuto analogo sotto il profilo finanziario.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente da tale prospettazione.

Il sottosegretario BITONCI concorda sull'assenza di osservazioni in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 37 e 38, rappresentata dal relatore.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al complesso del provvedimento, ribadisce la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere l'ammontare delle risorse disponibili.

Sulla base dell'andamento e delle conclusioni della discussione, il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.7, 24.8, 24.10, 24.0.1, 27.0.1, 29.0.3, 29.0.5, 30.1, 31.2, 32.1, 32.0.3, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5, 34.0.6, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 36.2, 36.4, 36.7, 36.19 e 36.21.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 26.3, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17 e 36.18

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per gli emendamenti 29.0.1, 29.0.2, 32.0.1 e 32.0.2, il cui esame resta sospeso».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

#### Plenaria

37<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

## Presidenza del Presidente BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

#### IN SEDE REDIGENTE

(494) URSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori

(690) PATUANELLI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente BAGNAI, nel rammentare i pareri trasmessi dalle Commissioni consultate, fa in particolare riferimento a quanto rilevato dalla Commissione affari costituzionali in merito all'articolo 3, comma 1, lettera *a*).

Il relatore DI PIAZZA (*M5S*) presenta gli emendamenti 2.100, 3.100 e 3.200 (pubblicati in allegato).

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) presenta gli emendamenti 3.28 (testo 2), 3.10 (testo 2) e 3.37 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il presidente BAGNAI invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 690.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5. Propone inoltre una riformulazione dell'emendamento 1.4.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene favorevolmente rispetto alla formulazione proposta.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la riformulazione proposta dal relatore sia coerente con la finalità di miglioramento dell'ordinamento vigente assegnata ai lavori della Commissione d'inchiesta.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), dopo aver ricapitolato gli obiettivi fondamentali del complesso delle proposte emendative del proprio Gruppo, accetta di riformulare in un testo 2 (pubblicato in allegato), secondo quanto proposto dal relatore, l'emendamento 1.4.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) si esprime favorevolmente circa la cadenza annuale della presentazione della relazione della Commissione d'inchiesta alle Camere.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, parere favorevole sull'emendamento 1.4 (testo 2).

Il senatore URSO (*FdI*) osserva che il testo, anche così come emendato in conseguenza dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4 (testo 2), non recherebbe alcun obbligo circa la presentazione di una relazione conclusiva.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva la congruità della formulazione proposta e segnala che la Commissione d'inchiesta potrà approvare la propria relazione conclusiva anche successivamente allo scioglimento delle Camere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

È quindi messo in votazione l'emendamento 1.4 (testo 2), che la Commissione approva.

Con una successiva votazione la Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Il presidente BAGNAI pone in votazione l'articolo 1, così come modificato in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 1.4 (testo 2).

La Commissione approva.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100.

Dopo aver sollecitato il relatore e il rappresentante del Governo a motivare i rispettivi pareri sugli emendamenti, il senatore D'ALFONSO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 2.100.

Il senatore URSO (*FdI*) considera lacunosa la formulazione dell'emendamento 2.100, in quanto non sono menzionati i soggetti in rapporto di lavoro dipendente con le banche, quali i direttori di filiale.

Il presidente BAGNAI puntualizza che la questione poteva essere più opportunamente richiamata in sede di discussione generale.

A parere del senatore BONIFAZI (PD) le specificità del ruolo del direttore di filiale sono tali da renderne improprie l'assimilazione alle posizioni di amministrazione o controllo.

Posto in votazione, l'emendamento 2.100 è approvato. L'emendamento 2.1 risulta di conseguenza assorbito.

L'articolo 2, così come modificato, viene messo in votazione, risultando approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l'emendamento 3.5.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.11.

Su proposta del RELATORE e dopo un intervento della senatrice BOTTICI (M5S) il presidente BAGNAI (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 3.12 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.13 e 3.14; parere contrario sull'emendamento 3.15; parere favorevole sugli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18. Si esprime favorevolmente altresì sull'emendamento 3.19.

Il presidente BAGNAI rileva che l'emendamento 3.19 risulterebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento 3.18. Segnala inoltre l'importanza della giurisprudenza di Cassazione in materia di anatocismo.

Ha quindi luogo un breve dibattito in relazione agli emendamenti 3.18 e 3.19, con interventi della senatrice BOTTICI (M5S), del presidente BAGNAI (L-SP-PSd'Az), dei senatori SCIASCIA (FI-BP) e LANNUTTI (M5S), in esito al quale il presidente BAGNAI (L-SP-PSd'Az) riformula l'emendamento 3.18 in un testo 2 (pubblicato in allegato), al fine di ricomprendervi i contenuti della proposta 3.19.

L'emendamento 3.18 (testo 2) viene sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle e dal senatore DE BERTOLDI (*FdI*) e del senatore BUCCARELLA (*Misto*).

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.18 (testo 2). Prosegue esprimendo parere contrario sull'emendamento 3.20 e parere favorevole sull'emendamento 3.21.

Il senatore PEROSINO (*FI-BP*), intervenendo in riferimento alle proposte 3.20 e 3.21, sottolinea l'opportunità di un generale divieto per Stato ed enti pubblici di investire in titoli derivati.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario sulla proposta emendativa 3.22.

Il senatore URSO (*FdI*) dissente rispetto al parere del relatore sull'emendamento 3.22.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) conferma il parere già espresso sull'emendamento 3.22. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 3.23.

Il presidente BAGNAI nota che la proposta emendativa 3.23 interviene sulla lettera *o*) del comma 1.

La senatrice BOTTICI (M5S) riformula l'emendamento 3.23 in un testo 2 (pubblicato in allegato), volto a esplicitare quanto rilevato.

Il senatore SCIASCIA (*FI-BP*) suggerisce una possibile integrazione dell'emendamento 3.23 (testo 2).

Il presidente BAGNAI fa presente la necessità di uno svolgimento ordinato della fase dell'espressione dei pareri, e della successiva votazione. Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26; parere contrario sull'emendamento 3.27; parere favorevole sull'emendamento 3.28 (testo 2); parere contrario sugli emendamenti 3.29, 3.30 e 3.31; parere favorevole sull'emendamento 3.10 (testo 2); parere contrario sull'emendamento 3.32; parere favorevole sull'emendamento 3.33; parere contrario sull'emendamento 3.34. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 3.35.

Il senatore SCIASCIA (*FI-BP*) riformula di conseguenza la proposta 3.35 in un testo 2 (pubblicata in allegato).

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario sull'emendamento 3.36 e parere favorevole sull'emendamento 3.37 (testo 2).

In relazione all'emendamento 3.37 (testo 2) interviene brevemente il senatore URSO (*FdI*), il quale esprime soddisfazione per la soluzione equilibrata che ha ottenuto il consenso del relatore.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.38, 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.200. Si esprime conformemente al relatore sugli altri emendamenti.

Dopo un intervento del senatore D'ALFONSO (*PD*), il quale richiama l'attenzione sulle proposte riguardanti la materia delle fondazioni bancarie, viene posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione respinge le proposte 3.2 e 3.3.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4 ha la parola il senatore D'ALFONSO (PD), il quale richiama l'attenzione sulla questione delle sofferenze bancarie.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) segnala a tale riguardo l'emendamento 3.16.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) fa presente il tema della ponderazione dei rischi per il sistema bancario, oggetto dell'emendamento 3.14.

Il senatore URSO (*FdI*) sottolinea come il tema dei crediti deteriorati sia un ambito di analisi fondamentale per la Commissione d'inchiesta.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.4, che risulta respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 3.100.

Il senatore URSO (FdI) ritira l'emendamento 3.6.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.11.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.12 (testo 2), che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni risultano altresì approvati gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.15, con distinte votazioni vengono approvati gli emendamenti 3.16, 3.17 e 3.18 (testo 2); l'emendamento 3.19 risulta pertanto assorbito.

Dopo aver respinto la proposta emendativa 3.20 la Commissione approva l'emendamento 3.21.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.22, che, dopo l'intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore DE BERTOLDI (*FdI*), è respinto.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 3.23 (testo 2), 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ritira l'emendamento 3.27.

L'emendamento 3.28 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 3.29, 3.30 e 3.31.

Viene posto in votazione l'emendamento 3.10 (testo 2), il quale è approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.32, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 3.33.

La Commissione respinge l'emendamento 3.34.

È posto in votazione l'emendamento 3.35 (testo 2), che risulta approvato.

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 3.36 la Commissione approva la proposta 3.37 (testo 2).

Con successive e distinte votazioni gli emendamenti 3.38, 3.39 e 3.40 risultano respinti.

L'emendamento 3.200, messo ai voti, è approvato.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) ritira l'emendamento 3.41.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo sull'emendamento 3.42, mettendo in evidenza la finalità della prevenzione dei conflitti di interesse nei settori bancario e finanziario.

La Commissione respinge l'emendamento 3.42.

Il presidente BAGNAI pone in votazione l'articolo 3 del disegno di legge n. 690, così come emendato.

Esprimendo soddisfazione per i miglioramenti apportati al testo e pur rammaricandosi per la mancata approvazione dell'emendamento 3.22, il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La Commissione approva.

Viene quindi posto in votazione il successivo articolo 4, che la Commissione approva.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.1, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il GOVERNO.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole, rilevando l'opportunità di una previsione volta a una specifica definizione delle modalità di richiesta e assunzione di atti in possesso dell'autorità giudiziaria.

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, osserva che la proposta emendativa in esame introdurrebbe una previsione contraddittoria rispetto alla natura istituzionale di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

L'emendamento 5.1, messo quindi in votazione, risulta respinto.

Il presidente BAGNAI pone in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 6, che la Commissione approva.

Si passa quindi alla trattazione dell'emendamento 7.1.

Il relatore DI PIAZZA (M5S) esprime parere contrario.

Il parere del sottosegretario VILLAROSA è conforme a quello del relatore.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), sottolineata la finalità di contenimento dei costi della proposta, riformula l'emendamento 7.1 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il relatore DI PIAZZA (M5S) e il sottosegretario VILLAROSA esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.1 (testo 2), che, posto in votazione, è approvato.

Il presidente BAGNAI pone in votazione l'articolo 7, così come modificato.

La Commissione approva.

La Commissione approva infine il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 690, assunto come testo base, discusso e modificato in sede redigente, autorizzandolo a richiedere l'autorizzazione dello svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento che risultassero necessarie e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 494.

La seduta termina alle ore 11,20.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 690

### Art. 1.

## 1.4 (testo 2)

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 2, dopo le parole: «risultati dell'inchiesta» inserire le seguenti: «nonché eventuali proposte di modifica al quadro normativo sulle materie oggetto dell'inchiesta».

### Art. 2.

#### 2.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza l'assenza di precedenti incarichi di amministrazione o controllo o rapporti di collaborazione e di consulenza continuativa con gli enti creditizi e le imprese di investimento oggetto dell'inchiesta».

### Art. 3.

### 3.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole* «verificare analiticamente» *con le seguenti:* «acquisire e analizzare»;
- b) sostituire le parole da: «con eventuali ulteriori indagini» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in previsione di indagini ed accertamenti nell'ambito delle competenze previste ai sensi del presente articolo».

### 3.12 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole da: «le modalità» fino a: «disciplina» con le seguenti: «le modalità di recepimento e applicazione agli istituti di credito cooperativo della disciplina europea»;
- b) sostituire le parole da: «l'eventuale opportunità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «gli effetti della medesima modalità di recepimento ed applicazione per le banche popolari e di credito cooperativo italiane».

### 3.18 (testo 2)

BAGNAI, ROMEO, MONTANI, SAVIANE

Al comma 1, sostituire la lettera 1) con la seguente:

«l) esaminare la normativa relativa alla procedura di calcolo delle soglie dei tassi di usura, nonché indagare sul fenomeno dell'anatocismo bancario, in relazione alla vigente normativa in merito negli altri paesi dell'Unione europea, anche alla luce della evoluzione giurisprudenziale in materia di usura e anatocismo della Corte di Cassazione. Indagare sul modello e sulla procedura di iscrizione alla CRIF da parte degli Istituti di credito;».

### 3.23 (testo 2)

BOTTICI, DI NICOLA, DRAGO, FENU, LANNUTTI, LEONE, CASTALDI

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «istituti bancari» con le seguenti: «enti creditizi e imprese di investimento».

### 3.28 (testo 2)

DE BERTOLDI, URSO

Dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) verificare la congruità della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie, con particolare riguardo ai poteri di vigilanza, ispettivi e di controllo, anche ai fini di formulare le proposte di carattere legislativo più idonee a garantire la tutela del risparmio come previsto dalla Costituzione;».

## 3.10 (testo 2)

Urso, De Bertoldi

Alla lettera q), dopo le parole: «sistema di vigilanza», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla qualità e al carattere degli strumenti utilizzati dall'autorità di vigilanza per verificare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione».

## 3.35 (testo 2)

Modena, Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«*q-bis*) verificare l'efficacia dello strumento di conciliazione dell'arbitrato bancario;».

# 3.37 (testo 2)

DE BERTOLDI, URSO

Dopo la lettera q), inserire la seguente:

«*q-bis*) verificare l'operato delle agenzie di *rating*, con particolare riferimento all'affidabilità e all'imparzialità delle stesse, al fine di valutare:

- 1) la realizzazione da parte delle agenzie di *rating* di meccanismi di *insider trading* attraverso possibili fughe anticipate e selezionate di notizie riguardanti le modalità e le tempistiche dei declassamenti, condizionando così investimenti e transazioni internazionali;
- 2) l'impatto delle valutazioni delle agenzie di *rating*, al fine di verificare gli effetti del loro possibile conflitto interno di interessi in relazione ai giudizi emessi, soprattutto nei confronti degli Stati sovrani;».

# 3.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole «a ogni ulteriore indagine necessaria» con le seguenti: «alle eventuali ulteriori indagini necessarie».

# Art. 7.

# 7.1 (testo 2)

DE BERTOLDI, URSO

*Al comma 5, sostituire le parole* «di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro» *con le seguenti:* «di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 180.000 euro».

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente BAGNAI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente BAGNAI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CODACONS E DI LEGAMBIENTE

## Plenaria

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BAGNAI

La seduta inizia alle ore 15,10.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI informa circa l'esito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi in mattinata in merito alla programmazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 886, di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. La relazione introduttiva sarà svolta dal senatore Fenu nella seduta di lunedì 29 ottobre alle ore 18,30, mentre nelle giornate di martedì e mercoledì potranno essere svolte le audizioni secondo un programma in via di definizione dopo le indicazioni dei Gruppi. A seguire si svolgerà la discussione generale. Il termine per presentare ordini del giorno e emendamenti è stato concordato per mercoledì 7 novembre alle ore 18.

Il Presidente ricorda che la Conferenza dei capigruppo ha programmato l'esame in Assemblea del disegno di legge citato a partire dal 20 novembre.

Ricorda inoltre che martedì 30 alle ore 11,30 si svolgerà il programmato incontro tra le Commissioni 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> di Camera e Senato con una delegazione della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, l'incontro si svolgerà presso la Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente BAGNAI fa presente che oggi in sede di Ufficio di Presidenza hanno avuto luogo audizioni informali di rappresentanti del Codacons e di Legambiente. Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.15.

# ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Plenaria 23<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PITTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Tavolo permanente delle Federazioni bandistiche italiane, il presidente Renzo Braus, il delegato della Federazione Bergamo, Enrico Scarabelli e il coordinatore nazionale Giorgio Zanolini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS): audizione di rappresentanti del Tavolo permanente delle Federazioni bandistiche italiane

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Ha quindi la parola il coordinatore nazionale ZANOLINI, che svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono per porre quesiti i senatori LANIÈCE (Aut (SVP-PATT, UV)), Michela MONTEVECCHI (M5S), Elena TESTOR (FI-BP), Loredana RUSSO (M5S) e MAFFONI (FdI).

Rispondono ai quesiti posti il coordinatore nazionale ZANOLINI, il presidente BRAUS e il delegato della Federazione Bergamo, SCARA-BELLI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione dei rappresentanti del Tavolo permanente delle Federazioni bandistiche italiane e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

### SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione svolta lo scorso 23 ottobre, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, i rappresentanti della Corte dei Conti, Sezione di controllo sugli enti hanno consegnato una documentazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Plenaria 28<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Siri.

La seduta inizia alle ore 9.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

### Interrogazioni

Il sottosegretario SIRI risponde all'interrogazione n. 3-00063, spiegando che la società ANAS riferisce di aver programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sul raccordo autostradale RA8 Ferrara – Porto Garibaldi, per un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro.

In tale quadro programmatorio sono compresi i lavori di risanamento profondo della pavimentazione stradale, attualmente in corso in tratti saltuari e in fase di avanzata realizzazione, per un investimento di circa 3,36 milioni di euro. Inoltre, tramite Accordo quadro sono stati finanziati e affidati due interventi per il risanamento della sovrastruttura stradale, in direzione Porto-Garibaldi in tratti saltuari, fino al km 10+100 e in direzione Ferrara dal km 27+500 al km. 6+850.

L'ANAS, prosegue, ha anche effettuato lavori di ripristino del piano viabile a seguito della rottura improvvisa di un attraversamento idraulico di gande diametro situato sotto la pavimentazione stradale presso il km 38+900 nel comune di Comacchio, che sono stati regolarmente completati prima dell'esodo estivo.

La senatrice BOLDRINI (PD), in qualità di interrogante, rimarca l'importanza dell'arteria oggetto dell'interrogazione sia dal punto di vista turistico che commerciale. Dichiara di essere già a conoscenza degli interventi illustrati dal Sottosegretario, denunciando il fatto che, mentre alcuni lavori sono stati eseguiti in tempo utile per la stagione turistica altri sono tuttora in corso con conseguenze sulla viabilità commerciale, ragion per cui occorrerebbe una maggiore lungimiranza nella programmazione. Auspica poi che, anche alla luce dell'incontro tenutosi in questi giorni tra il Presidente della Regione e il Ministro, la progettata arteria «Cispadana», destinata a innestarsi sulla Ferrara-mare, mantenga le previste caratteristiche autostradali, al fine di consentire l'adeguamento di quest'ultima.

In via generale avrebbe preferito acquisire, dalla risposta del rappresentante del Governo, elementi ulteriori rispetto a quelli già a sua conoscenza: si dichiara perciò parzialmente soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario SIRI risponde poi all'interrogazione n. 3-00140.

Riguardo ai tempi con i quali si procederà alla sostituzione della motovedetta in servizio nella Sacca di Goro, oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha riferito che, sulla scorta delle informazioni acquisite dalla dipendente Direzione marittima di Ravenna, dal 1º agosto 2018 presso l'Ufficio locale marittimo di Goro risulta temporaneamente rischierata la motovedetta CP 713 dell'Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico; presso quest'ultimo è altresì temporaneamente rischierata la CP 612 della Capitaneria di porto di Rimini.

Inoltre, con dispaccio n. 104784 in data 7 agosto 2018 il predetto Comando generale ha disposto l'assegnazione al citato Ufficio locale marittimo di Goro della motovedetta CP 562 della Capitaneria di porto di Palermo, con decorrenza amministrativa 17 settembre 2018.

Conclude dando conto che il trasferimento della succitata CP 562 e i temporanei rischieramenti operati consentono all'Autorità marittima interessata di garantire un efficace servizio di vigilanza in mare.

La senatrice BOLDRINI (PD), in qualità di interrogante, nota che, sulla base delle verifiche da lei stessa effettuate, la motovedetta in questione si trova tuttora nei depositi presso Goro e non è ancora stata trasferita come previsto dal decreto-legge sulla cessione di mezzi alla Libia. Attualmente è in servizio un gommone, senz'altro adatto per le attività nei bassi fondali della Sacca di Goro, ma non idoneo a svolgere i compiti di sorveglianza in alto mare e lungo la costa.

Riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo per verificare se l'asserita temporaneità della situazione non si prolunghi oltre misura. Si dichiara perciò parzialmente soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario SIRI fornisce infine risposta all'interrogazione n. 3-00111.

Riferisce che, come è noto, la SS 658 Potenza-Melfi costituisce il corridoio di collegamento delle aree Vulture-Melfesi, verso sud con Potenza e la SS 407 Basentana e verso nord con l'autostrada A 16 Napoli-Bari; la larghezza media della sede stradale è di circa 9,50 metri, con una piattaforma costituita da una corsia per senso di marcia della larghezza di 3,50 metri.

La strada ha origine in corrispondenza del Km 1+500 della SS 407 Basentana e termina, dopo un percorso di oltre 48 chilometri, in corrispondenza dello svincolo per la città di Melfi.

Da questo punto, l'itinerario prosegue per circa 1 1 chilometri lungo la SP 148 Melfi-Ofanto fino all'innesto della SS 655 Bradanica in località Leonessa, da cui poi è possibile collegarsi con l'autostrada A16 Napoli-Bari.

In alternativa, l'itinerario prosegue sulla SP 149 Melfi-Sata per circa 9 chilometri fino all'innesto della SS 655 Bradanica, per raggiungere la zona industriale di Melfi.

In considerazione dell'epoca di costruzione della strada, che risale alla fine degli anni Ottanta, l'andamento plano-altimetrico risulta alquanto articolato con pendenze in alcuni tratti elevate.

In merito allo stato degli interventi di potenziamento e riqualificazione, riporta quanto riferito dalla società ANAS, ovvero che attualmente sono in corso i lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari, dal 0+000 al Km 48+131 – 1° Stralcio, che prevedono un investimento complessivo pari a circa 23,35 milioni di euro. Il termine di ultimazione dei lavori, che purtroppo hanno subito ritardi per problemi dell'impresa appaltatrice, è fissato a dicembre 2019.

Inoltre, nei Piani programmatici di ANAS sono inseriti i seguenti interventi per un investimento complessivo pari a 128,85 milioni di euro:

- PZ93 Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra il km 0+000 e il km 48+131 2° Stralcio B ulteriori esigenze finanziarie; 1° Stralcio B Realizzazione di 2 corsie aggiuntive in agro di Avigliano, Pietragalla e Filiano, del valore complessivo di circa 12,2 milioni di euro, finanziati con delibera CIPE n. 62/2011 Piano Nazionale per il Sud per progettazione per 1,2 milioni di euro, e con il Contratto di Programma 2016-2020 per 10,96 milioni di euro. La progettazione definitiva è già stata approvata mentre l'approvazione del progetto esecutivo è prevista entro la fine del prossimo novembre L'appaltabilità da Contratto di Programma 2016-2020 è prevista per il 2018;
- − PZ143 − SS 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi, lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari fra il km 0+000 e il km 48+131 − 2° Stralcio e 3° Stralcio A Riqualificazione dell'intero tracciato della SS 658 Potenza-Melfi mediante interventi di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte, sulla pavimentazione, sulle barriere di sicurezza e sul corpo stradale. L'importo stimato del progetto è pari a 54 milioni di euro finanziato con Fondi sviluppo e coesione. Sono stati individuati stralci funzionali da sviluppare con singole progettazioni, le cui attività

sono in corso. L'appaltabilità da Contratto di Programma 2016-2020 è prevista per il 2019;

PZ164 – Nuovo itinerario Potenza-Melfi, lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il 48+131 – 1º Stralcio C – Realizzazione di 2 corsie aggiuntive in agro di Potenza e Barile, del valore complessivo di circa 33 milioni di euro con i fondi del Patto per il Sud. Per tale intervento è stata aggiudicata la procedura di gara per l'affidamento dei servizi per la progettazione definitiva ed esecutiva. L'appaltabilità da Contratto di Programma 2016-2020 è prevista per il 2019;

– PZ196 – Potenza Melfi, allacciamento stabilimento Fiat – 3° Stralcio B – Riqualificazione (piano viabile – regimazione idraulica – viadotti – gallerie – barriere – muri di controripa e problematiche varie) delle strade provinciali SP 148 e SP 149, innesto con la SS 655 di allacciamento allo stabilimento F.C.A., per un valore stimato di progetto di circa 29,65 milioni di euro, finanziato nel Contratto di Programma 2016 – 2020 con risorse del Fondo Unico. Per questi tratti è di prossima attuazione la procedura di statizzazione della strada provinciale ed è in fase di avvio l'attività relativa ai servizi per l'esecuzione dei rilievi topografici. L'appaltabilità è prevista per il 2019.

Conclude riferendo che, con delibera CIPE n. 98/17, è stato assegnato un ulteriore finanziamento pari a 153 milioni di euro a valere sui Fondi sviluppo e coesione 2014/2020, destinati all'adeguamento di un primo tratto fra Potenza centro e Potenza nord. Per tale intervento sarà sviluppato uno studio di fattibilità tecnico-economica così da poter individuare la soluzione ottimale per il miglioramento della viabilità.

Il senatore MARGIOTTA (PD), in qualità di interrogante, ringrazia il sottosegretario e riconosce lo sforzo posto in essere dalle strutture interessate per ricostruire le complesse vicende della strada in questione. Poiché, tuttavia, avrebbe auspicato, da parte del Governo, elementi ulteriori rispetto a quelli già a sua conoscenza, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Siri e dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative.

### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

### Proposta di indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici

Il PRESIDENTE propone di avviare un'indagine conoscitiva in merito ai profili applicativi del codice dei contratti pubblici. Ricorda al riguardo che, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato istituito un gruppo di lavoro che ha approfondito il tema in vista di una riforma. Lo scopo dell'indagine da condurre in questa Commissione è

quello di fornire un contributo da parte del Parlamento per la comprensione dei punti di forza e di debolezza del testo normativo in questione.

Invita i Gruppi a presentare proposte di audizione, al fine di stilare un programma di audizioni, che sarà trasmesso alla Presidenza del Senato.

Il senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del proprio Gruppo, preannuncia la presentazione di alcune proposte in corso di elaborazione da parte della senatrice Faggi.

La Commissione conviene quindi di dare mandato al Presidente di chiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

La seduta termina alle ore 9,30.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

# INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Plenaria 19<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,45.

### PROCEDURE INFORMATIVE

### Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde all'interrogazione 3-00131 dei senatori Teresa Bellanova e altri, evidenziando che, a valle del decreto ministeriale del 5 giugno 2017, recante l'autorizzazione all'aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo al Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, in favore della società ArcelorMittal InvestCo Italy Srl, i commissari straordinari avevano stipulato con l'aggiudicataria, in data 28 giugno 2017, il contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda, sospensivamente condizionato all'avveramento di talune condizioni, tra cui: l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione delle modifiche e integrazioni al Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014; la positiva conclusione del procedimento per l'autorizzazione al compimento dell'operazione da parte dell'Autorità antitrust europea; l'avvio e l'espletamento della procedura di consultazione sindacale e la stipula dell'accordo sindacale (condizione, quest'ultima, apposta nell'esclusivo interesse dell'aggiudicatario e, pertanto, liberamente rinunciabile da esso). Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico, valutati non completamente soddisfacenti gli aspetti relativi al piano ambientale e ai livelli occupazionali così come riflessi nel citato contratto e nella documentazione ancillare, ha ritenuto necessario richiedere maggiori garanzie ed impegni al Gruppo ArcelorMittal. Peraltro, a seguito di segnalazioni da parte del Presidente della regione Puglia Emiliano, volte ad evidenziare talune possibili irregolarità relativamente alla procedura di aggiudicazione dell'Ilva, il Ministro dello sviluppo economico, per dirimere ogni possibile dubbio, ha provveduto ad inviare all'ANAC i documenti relativi alla gara, affinché la citata Autorità potesse esprimersi in merito alle irregolarità segnalate. Dopo alcuni rilievi critici effettuati dall'ANAC, è stato ritenuto doveroso avviare, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, un apposito procedimento di secondo grado per l'eventuale annullamento, in autotutela, del succitato decreto ministeriale del 5 giugno 2017 (nonché di ogni altro consequenziale atto), al fine di verificare l'effettiva sussistenza degli ipotizzati vizi di legittimità e delle ragioni di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nell'ambito di detto procedimento, veniva chiesto apposito parere all'Avvocatura dello Stato, parere reso in data 21 agosto 2018. Parallelamente, il Ministro dello sviluppo economico ha continuato ad incontrare tutte le parti coinvolte nella vicenda, al fine di trovare una soluzione maggiormente soddisfacente da un punto di vista occupazionale oltre che ambientale. I suddetti incontri hanno portato alla stipula, in data 6 settembre 2018, dell'accordo sindacale di cui all'articolo 47 della legge 428 del 1990 e all'articolo 63 del decreto legislativo n. 270 del 1999. Tale accordo sindacale, tra le altre cose, ha previsto: l'impegno di ArcelorMittal ad assumere alle proprie dipendenze, all'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali (vale a dire a far data dal 1º novembre 2018), un numero di lavoratori attualmente impiegati dalle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria pari a 10.700; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a costituire in favore di ArcelorMittal, su un conto corrente dedicato e oggetto di pegno, un fondo, sino a concorrenza dell'importo di euro 250 milioni, per dare corso a procedure di incentivazione all'esodo volontario, le quali saranno avviate ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che saranno mantenute aperte per l'intera residua durata della procedura di amministrazione straordinaria, volte alla gestione degli organici che non saranno assunti da ArcelorMittal all'atto dell'avvio del rapporto di affitto dei complessi aziendali e che non abbiano beneficiato di altre misure o opportunità previste dall'accordo sindacale medesimo; l'impegno delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria a far sì che Società per Cornigliano SpA assuma, dalla data di esecuzione del contratto e sino alla data di cessazione dell'amministrazione straordinaria, sino ad un massimo di 400 lavoratori alle dipendenze di Ilva-Genova alla data di sottoscrizione del contratto medesimo che non abbiano già ricevuto una proposta di assunzione e che siano stati continuamente alle dipendenze di Ilva-Genova dalla data di sottoscrizione alla data di formulazione della proposta di assunzione da parte di Società per Cornigliano SpA, rimanendo inteso che se, in tale arco temporale i dipendenti ricadenti nell'ambito di questo impegno per qualsiasi ragione si riduces25 ottobre 2018 – 55 – 10<sup>a</sup> Commissione

sero ad un numero inferiore a 400, questo impegno si applicherà a tale numero inferiore di lavoratori; l'impegno di ArcelorMittal, alla data di adozione del decreto con cui sarà disposta la cessazione dell'esercizio dell'impresa delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, ed al ricorrere delle condizioni previste nell'accordo sindacale stesso, di formulare una proposta di assunzione a tempo indeterminato in favore di tutti i lavoratori che risultino ancora impiegati presso le società del Gruppo Eva e che siano rimasti continuativamente alle dipendenze delle medesime società dalla data di avvio del rapporto di affitto: di fatto, quindi, non ci sarà alcun esubero o licenziamento. All'esito della stipula di detto accordo sindacale, il Ministro dello sviluppo economico, dopo aver disposto, in data 7 settembre 2018, di non procedere all'annullamento in autotutela degli atti relativi alla gara Ilva, con proprio decreto, in data 10 settembre 2018, ha dunque autorizzato i Commissari straordinari Ilva a sottoscrivere un accordo modificativo del contratto stipulato in data 28 giugno 2017, volto, tra l'altro, a dare vigenza alle clausole dell'accordo sindacale di cui sopra. In tale contesto, si è provveduto, altresì, ad autorizzare i Commissari medesimi alla sottoscrizione di un addendum al contratto, specificamente dedicato alla tematica ambientale, con il quale ArcelorMittal si è resa disponibile ad assumere taluni impegni aggiuntivi in materia, migliorativi rispetto alle previsioni contenute nel decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, e finalizzati a: eliminare ovvero ridurre al minimo le fonti di inquinamento, tra l'altro attraverso l'accelerazione dei tempi di esecuzione degli interventi ambientali già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017; vincolare l'incremento della produzione dei complessi aziendali al rispetto di stringenti limiti emissivi e all'impiego di processi di produzione alimentati a gas o di processi alternativi a basso utilizzo di carbone; attuare misure di economia circolare; anticipare ed implementare l'avvio delle attività del Centro di ricerca da istituire a Taranto, finalizzate all'individuazione di nuove tecniche produttive a minore impatto ambientale da impiegare nello stabilimento di Taranto; introdurre misure di conoscenza e trasparenza nei confronti delle comunità locali nonché di supporto alla crescita e al benessere delle stesse; attuare forme di tutela e promozione dell'utilizzo dei fornitori locali di beni e servizi. Alla luce dei fatti descritti, ritiene dunque che il Governo, abbia ottenuto per Ilva il miglior risultato possibile, lavorando intensamente per migliorare sia i profili ambientali e di tutela della salute sia le garanzie occupazionali: entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Infine, si evidenzia che il Centro di ricerca sopra menzionato supporterà e concorrerà a supportare analisi, ricerche e studi di fattibilità aventi ad oggetto progetti di riconversione economica dell'area di Taranto. In questa prospettiva, ArcelorMittal coopererà con l'Amministrazione straordinaria per lo studio e lo sviluppo di tali analisi, ricerche e studi da implementare nelle aree non oggetto di cessione, anche allo scopo di favorire l'attrazione di investimenti in altre attività produttive che possano creare nuove opportunità di occupazione nell'area di Taranto. Più in generale, in continuità con le scelte compiute fino ad oggi e al fine di garantire una piena riconversione economica ed industriale ed una effettiva riqualificazione ambientale dell'area, si sta predisponendo un apposito piano straordinario volto al rilancio della città di Taranto.

In sede di replica, la senatrice BELLANOVA (PD) si dichiara non soddisfatta della risposta ricevuta sia per il ritardo con il quale è stata fornita sia per i suoi contenuti, esclusivamente burocratici e elusivi rispetto agli argomenti posti dall'interrogazione. Sono state infatti elencate normative e misure adottate da precedenti Governi, testimoniando così la bontà del loro operato, senza riferimenti a tematiche di grande attualità e in capo invece all'attuale Esecutivo, come, tra le altre, il protocollo stipulato con il comune di Taranto, la copertura dei parchi minerari, l'avanzamento dei lavori già autorizzati, l'intesa per Genova, le prospettive per il settore dell'indotto, in particolare dello stabilimento di Taranto.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde quindi all'interrogazione 3-00161 dei senatori Ferrazzi e altri, soffermandosi in particolare su alcuni elementi sulla durata del programma dell'amministrazione straordinaria. Quest'ultima, per espressa previsione di legge (articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 243 del 2016, che ha inserito il nuovo comma 8.4 all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), è stata estesa sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, attualmente fissato al 23 agosto 2023, fermo restando che, per espressa previsione normativa, ove tale termine dovesse essere modificato o prorogato, si adeguerà di conseguenza la durata della gestione commissariale. In tale fase, ai Commissari straordinari spettano le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano ambientale, oltre agli ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano ma, allo stesso, strettamente connessi. Per lo svolgimento delle predette attività i Commissari utilizzano le somme rinvenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2015, come rese disponibili all'esito dell'accordo transattivo che ha coinvolto alcuni esponenti della famiglia Riva, destinate per legge agli interventi di risanamento ambientale nelle aree interessate dall'attività produttiva dell'Ilva. Sulle problematiche ambientali, invece, anche sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, evidenzia che il procedimento di bonifica dell'area di stabilimento Ilva ed il contestuale adeguamento degli impianti alle prescrizioni formulate nell'Autorizzazione integrata ambientale (d'ora innanzi anche AIA), si inseriscono all'interno di un articolato quadro normativo, che trova la propria base fondamentale nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché nelle singole misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza ambientale dell'area in questione. L'area è stata interamente caratterizzata e i risultati della caratterizzazione sono stati esaminati nella conferenza di servizi decisoria del 19 giugno 2006, che alla luce degli esiti della caratterizzazione ha chiesto l'avvio degli interventi di messa in sicu25 ottobre 2018 – 57 – 10<sup>a</sup> Commissione

rezza. Successivamente, la conferenza di servizi del 2 marzo 2007 ha chiesto l'elaborazione del documento analisi di rischio. Il procedimento di bonifica, sospeso da alcune pronunce del TAR Puglia - Lecce, a seguito della proposizione di alcuni ricorsi, è ripreso con l'emanazione del decreto-legge n. 61 del 4 giugno 2013, con il quale è stato previsto che il consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, può deliberare il commissariamento straordinario di un'impresa che impieghi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata dell'AIA. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2013 il dottor Enrico Bondi è stato nominato commissario straordinario e, alcuni giorni dopo, con decreto del Ministro dell'ambiente, il professor Edo Ronchi è stato nominato quale subcommissario per affiancare il lavoro del commissario Bondi, con il particolare incarico di seguire i lavori della commissione di esperti incaricata di contribuire a predisporre il piano ambientale per l'Ilva. A seguito dell'emanazione della legge 6 febbraio 2014, n. 6 (con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 136 del 2013), che ha dichiarato indifferibili ed urgenti gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, per la matrice suolo, sono stati realizzati degli interventi di messa in sicurezza in alcune aree funzionali all'esercizio degli impianti e di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni dell'AIA. Contestualmente alle attività specifiche dell'area di stabilimento e propedeutiche all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni AIA sono state altresì avviate delle attività nelle aree prospicienti la proprietà ILVA, di competenza pubblica. In particolare, per l'attuazione degli interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione di Taranto delle aree di proprietà pubblica, è stato sottoscritto, in data 26 luglio 2012, il protocollo di intesa tra: il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero dello sviluppo economico; i Presidenti della regione Puglia e della provincia di Taranto; il sindaco del comune di Taranto; il commissario straordinario del porto di Taranto. Gli interventi previsti nel protocollo d'intesa sono distinti tra interventi per le bonifiche, interventi portuali e interventi per il rilancio e per la riqualificazione industriale. Al fine di contrastare e superare le gravi situazioni di criticità ambientale accertate nell'area vasta di Taranto (sito di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) e assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, il decretolegge n. 129 del 2012 ha disposto la nomina di un commissario straordinario. Successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2015, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto», ha previsto che l'attuazione degli interventi di bonifica e risanamento, previsti dal suddetto protocollo d'intesa, vengano disciplinati mediante la stipula di

un apposito contratto istituzionale di sviluppo finalizzato ad accelerare l'attuazione del programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, nonché la realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e la valorizzazione culturale e turistica dell'arsenale militare di Taranto. Ad oggi, pertanto, si sta procedendo all'attuazione degli interventi previsti dal suddetto Contratto istituzionale anche mediante lo strumento del nucleo tecnico di valutazione, che svolge un'attività di supporto tecnico specialistico al tavolo permanente istituzionale.

In sede di replica, il senatore FERRAZZI (PD) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, che è di natura meramente riepilogativa degli atti legislativi adottati in passato e non fornisce alcuna informazione con riferimento alle domande specifiche poste su materie di competenza del Governo in carica.

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CRIPPA risponde infine all'interrogazione 3-00221 del senatore Mangialavori, specificando che il servizio di salvaguardia è riservato a quei clienti non domestici, diversi dai clienti aventi diritto alla maggior tutela, che non hanno scelto un fornitore sul mercato libero o che transitoriamente ne sono rimasti privi. Sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 73 del 2007 il servizio di salvaguardia è stato disciplinato con l'obiettivo di promuovere, da una parte, la concorrenza e una maggiore apertura del mercato, mentre, dall'altra, di offrire adeguate garanzie sia agli esercenti sia agli utenti che ne usufruiscono. Il servizio è finalizzato ad assicurare la fornitura elettrica nell'attesa che i clienti si rivolgano al libero mercato. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007, in attuazione della norma e su proposta dell'Autorità di regolazione, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle aree territoriali e per l'esecuzione di procedure concorsuali per la selezione del fornitore in ciascuna area. Il decreto, inoltre, ha individuato il meccanismo di formazione del prezzo che, per incentivare il passaggio al mercato libero, prevede l'applicazione di un sovrapprezzo, il parametro «Omega», al prezzo dell'energia acquistata all'ingrosso. Il valore di tale parametro è stabilito in esito ad una gara in ciascuna area territoriale, nella quale risulta assegnatario il fornitore che offre il prezzo più basso; pertanto tale valore dipende dalle offerte dei venditori di energia elettrica, quindi le differenze tra le varie Regioni non dipendono dalla disponibilità di energia elettrica in una data Regione, bensì dalle dinamiche di mercato locali su cui influisce l'andamento e la diffusione della morosità. Atteso che la salvaguardia interessa numerosi soggetti, tra cui amministrazioni locali con problemi di natura finanziaria che possono incontrare difficoltà a trovare un fornitore sul mercato, questa tematica si intreccia peraltro con il complesso e crescente fenomeno della morosità dei clienti finali, fenomeno su cui sarebbe comunque opportuno avviare una riflessione per identificare possibili soluzioni nell'immediato, nonché eventuali esigenze dei vari attori della filiera. Infine precisa che l'analogo servizio di salvaguardia richiamato nel testo della legge n. 124 del 2017 per i clienti in regime di maggior tutela che non si rivolgeranno al mercato libero sarà oggetto di valutazione nel corso delle attività di un tavolo di confronto attivato dal Ministero dello sviluppo economico con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). In conclusione, informa che è intenzione del Ministero utilizzare il periodo di tempo concesso dalla recente proroga della cessazione del regime di maggior tutela al 1º luglio 2020 per migliorare le condizioni di funzionamento del mercato, al fine di effettuare questo passaggio solo dopo aver concretamente rafforzato gli strumenti di tutela e assicurato condizioni trasparenti nei confronti dei clienti, anche mediante forme di qualificazione del mercato e degli operatori che ne fanno parte, con controlli e sanzioni nei confronti dei comportamenti scorretti. Tale processo, che pone al centro l'interesse dei consumatori, sarà condotto con un pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interessi al fine di pervenire ad ampia condivisione delle scelte.

In sede di replica, il senatore MANGIALAVORI (FI-BP) si dichiara non soddisfatto per la risposta ricevuta, in quanto, oltre a non entrare nel merito, non fornisce chiarimenti su eventuali politiche del Governo in merito alla limitazione del fattore che Enel definisce «Omega», ovvero il sovrapprezzo di salvaguardia, che si è rivelato sproporzionato e molto penalizzante per i Comuni meridionali, in particolare per quelli calabresi.

Il presidente GIROTTO (M5S) ringrazia il sottosegretario Crippa e dichiara concluso lo svolgimento delle procedure informative.

### IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione. Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio del seguito dell'esame dei documenti LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale congiunta, il PRESIDENTE dà per esperita tale fase procedurale e comunica che l'esame del disegno di legge e quello dei documenti proseguiranno disgiuntamente.

La Commissione prende atto.

Nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 822, il relatore CA-STALDI (*M5S*) illustra una proposta di relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore PAROLI (FI-BP) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Previa verifica del numero legale, il presidente GIROTTO pone in votazione la relazione favorevole proposta dal relatore, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame delle due Relazioni è infine rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, le Commissioni congiunte 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato e VIII e X della Camera hanno svolto, martedì 23 ottobre, l'audizione informale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in merito alle attività dell'Autorità nei settori di competenza. Informa quindi che la documentazione depositata sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

Ricorda inoltre che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di mercoledì 24 ottobre, si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 594 e 622, in materia di commercio equo e solidale. Nel corso di tale audizione è stata depositata documentazione che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nell'ambito dell'esame di tali disegni di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

# RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, valutate positivamente le finalità del provvedimento, formula una relazione favorevole.

# Sottocommissione per i pareri 11ª Seduta

# Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2ª Commissione:

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155: rinvio dell'espressione del parere.

# Sottocommissione per i pareri 12ª Seduta

# Presidenza del Presidente GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 2<sup>a</sup> Commissione:

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155: parere favorevole.

# LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Plenaria

42<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza della Presidente CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 8,55.

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha già illustrato la propria proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la particolare complessità del testo. In quanto componente della 14<sup>a</sup> Commissione permanente, coglie l'occasione per rilevare che le osservazioni rese da tale Commissione si sono incentrate su alcuni aspetti particolarmente delicati. In particolare, ci si è soffermati sugli aspetti problematici derivanti da un ricorso massiccio all'istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi

pensione registrati in altri Stati membri. Tali preoccupazioni risultano pienamente recepite nella bozza di parere stilata dalla relatrice, che mette altresì in evidenza gli aspetti più tecnici di un sistema che ha complessivamente necessità di migliorare la propria *governance*. Preannuncia conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (FI-BP) ricorda di aver già sollevato nel proprio precedente intervento taluni elementi oggi evidenziati anche dalla senatrice Bonfrisco. Ribadisce in particolare la preoccupazione sullo squilibrio negativo tra *import* ed *export* dei capitali e il rischio che l'Italia possa perdere la disponibilità di un'ingente quantità di massa liquida. Fa quindi riferimento alle richieste emerse nel corso delle audizioni, in particolare da parte dei rappresentanti della Covip, relative alla necessità di incrementare le dotazioni di personale a disposizione per garantire l'adempimento dei nuovi compiti assegnati. Sollecita comunque il Governo a valutare la congruità dimensionale e qualitativa delle richieste. Conclusivamente dichiara voto favorevole alla proposta di parere della relatrice.

Il senatore LAUS (PD) ritiene che la proposta della relatrice abbia recepito sostanzialmente le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito. In via generale si pone semmai un tema, attinente al metodo, e che riguarda l'esigenza di disporre di un più ampio lasso di tempo per discutere di testi così complessi in modo realmente costruttivo. Ritiene che la bozza di parere avrebbe potuto essere nel complesso più incisiva e che la raccomandazione riguardante l'inserimento di una specifica disposizione che preveda un congruo e definito periodo transitorio, in modo da permettere alle forme previdenziali di adempiere alle nuove norme, dovesse rappresentare un'autentica condizione al Governo. Esprime un giudizio comunque positivo sulla bozza di parere, sulla quale annuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice NOCERINO (M5S) interloquisce brevemente per confermare la struttura della sua proposta, così come già illustrata nella precedente seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice, che viene approvata.

SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE LAVORO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI PALERMO E TERMINI IMERESE

La presidente CATALFO riferisce ampiamente su un sopralluogo svolto la settimana scorsa da una delegazione della Commissione in Sicilia, presso i centri per l'impiego di Palermo e Termini Imerese, area di crisi complessa. Dà in particolare conto delle evidenze raccolte nel corso degli incontri e delle problematiche specifiche ivi emerse. Fa presente che tutta la documentazione è a disposizione dei senatori, nel convincimento della opportunità di un dibattito che veda partecipi anche quanti non hanno potuto effettuare fisicamente il sopralluogo.

Intervengono quindi a chiedere precisazioni e ad avanzare proposte la senatrice PARENTE (PD) e i senatori FLORIS (FI-BP), PATRIARCA (PD), LAUS (PD) e PUGLIA (M5S), che segnalano l'opportunità di sopralluoghi anche in altre aree del Paese, eventualmente da svolgersi in un'unica giornata. In particolare, emerge l'esigenza di comprendere tempi e motivazioni dell'avvenuta decadenza dei centri per l'impiego, in termini di servizi offerti e di finanziamenti a disposizione.

La presidente CATALFO assicura che si farà carico di assumere ulteriori dati presso l'ISTAT, ai cui rappresentanti erano già stati sollecitati nel corso dell'audizione che ha avuto luogo nella seduta pomeridiana del 18 luglio scorso. Quanto all'opportunità di arricchire la disamina della situazione italiana con eventuali ulteriori sopralluoghi, si riserva di valutarne la fattibilità e di sottoporre la richiesta al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 9,45.

# IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

## Plenaria

25<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

# Presidenza del Presidente SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno sarà integrato – a partire dalla seconda seduta antimeridiana odierna, che si accinge a convocare – con la trattazione in sede redigente dei disegni di legge nn. 122, 176, 733 e 697.

Prende atto la Commissione.

### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,40 di oggi, giovedì 25 ottobre 2018.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

### Plenaria

26<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)

## Presidenza del Presidente SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fugatti.

La seduta inizia alle ore 9,40.

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, nella mattinata odierna, il senatore Faraone ha richiesto che la pubblicità dei lavori antimeridiani della Commissione sia assicurata ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, anche con trasmissione sulla *web TV* del Senato.

Al riguardo, chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio avviso.

La senatrice CASTELLONE (M5S) manifesta contrarietà alla richiesta, in quanto quest'ultima è stata avanzata in maniera tardiva e dal suo accoglimento deriverebbe un rallentamento dei lavori della Commissione.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) dichiara che il proprio Gruppo è, in linea generale, favorevole alla massima pubblicità delle sedute della Commissione, ma voterà sempre contro richieste, come quella di cui il Presidente ha appena dato atto, avanzate senza congruo preavviso e tali da intralciare lo spedito svolgimento dei lavori.

Il senatore FARAONE (PD) fa rilevare che, se fosse consentito, il proprio Gruppo sarebbe incline ad avanzare una richiesta valevole per tutte le sedute della Commissione, evitando così i disagi connessi alla trasmissione di istanze specifiche volta per volta. Nell'auspicare che, in via di prassi, possa essere individuata una modalità attuativa del Regolamento tale da contemperare le diverse esigenze, ritira la richiesta di pubblicità dei lavori testé presentata.

Il PRESIDENTE, ringraziato il senatore Faraone per non aver insistito nella richiesta, e riservandosi un approfondimento in merito all'auspicio da questi formulato, avverte che si procederà quindi con il regime di pubblicità ordinario.

Prende atto la Commissione.

#### IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 733, 122 e 176, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 697 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 2 ottobre è stata avviata la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, con lo svolgimento della relazione illustrativa e la susseguente adozione del testo base (individuato nel disegno di legge n. 733).

Comunica, quindi, che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 697 (Binetti), recante «Disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione»: esso, a norma di regolamento, avendo lo stesso oggetto dei disegni di legge n. 122, 176 e 733, sarà discusso congiuntamente a questi ultimi, fermo restando il testo base già adottato.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE invita il Relatore a illustrare il disegno di legge n. 697.

Il relatore Giuseppe PISANI (M5S) riferisce che il suddetto disegno di legge è sostanzialmente identico all'Atto Senato n. 733, fatta eccezione per l'assenza del riferimento, presente invece nel testo base, anche alla finalità della formazione, nonché per la differente forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orientamento in merito al già prospettato svolgimento di un ciclo di audizioni informative, anche alla luce dell'integrazione della relazione. Fa rilevare, in proposito, che nella passata legislatura la Commissione effettuò un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame di disegni di legge del tutto analoghi a quelli oggi in discussione: il materiale acquisito nel corso di quell'istruttoria legislativa sarà pertanto posto nella disponibilità dei componenti della Commissione.

Le senatrici RIZZOTTI (*FI-BP*), FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e CA-STELLONE (*M5S*), tenuto conto anche della disponibilità di documentazione non troppo risalente, reputano non necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Il senatore FARAONE (PD) chiede di rinviare alla prossima settimana la decisione, apparendo opportuno valutare l'esaustività della documentazione raccolta nella passata legislatura.

Il PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, si procederà nel senso indicato dal senatore Faraone.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP), intervenendo in discussione generale, si dichiara consapevole della peculiare finalità del disegno di legge in esame, il quale è volto a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò posto, esprime il convincimento che in sede di riconoscimento delle qualifiche professionali attinenti al settore sanitario occorrerebbe tenere conto del *gap* esistente a livello formativo tra i medici italiani e quelli provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, essendo il percorso formativo italiano molto più qualificante. Soggiunge che, al di là dei temi trattati dal provvedimento in esame, occorrerebbe prestare la dovuta attenzione alle aspettative di formazione specialistica e di inserimento lavorativo dei laureati italiani in medicina.

Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di assicurare controlli accurati sui prodotti farmaceutici acquistati o importati dall'estero.

La senatrice BOLDRINI (PD) osserva che il provvedimento in esame, nella parte in cui detta norme speciali sul riconoscimento automa-

tico di qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione iniziati prima di una certa data, si riferisce in particolare alla Croazia e a corsi iniziati prima del 1991: si tratta di una fattispecie che riguarda in concreto pochi casi.

Più in generale, per ciò che attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali, segnala che la normativa non prevede automatismi ma verifiche caso per caso da parte delle autorità nazionali, relative anche all'autenticità e alla validità dei documenti presentati.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*), nel dichiararsi consapevole di porre delle questioni probabilmente estranee alla discussione, segnala la richiesta dei massofisioterapisti di poter essere iscritti nell'ambito di un albo *ad hoc*. Quanto ai controlli sui medicinali, si domanda se non possa essere questa la sede per segnalare anche l'opportunità di individuare modalità di sperimentazione alternative rispetto a quelle attualmente previste.

La senatrice BOLDRINI (PD) interviene incidentalmente per far rilevare che le richieste dei massofisioterapisti sono note e oggetto da tempo di attenzione, anche parlamentare, ma che non è forse questa la sede più opportuna per la loro trattazione.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, ricorda che il disegno di legge in esame persegue una finalità ben precisa: conformare in tempi brevi l'ordinamento nazionale al diritto europeo, allo scopo di evitare o porre termine a procedure di infrazione. Osserva, inoltre, che il testo reca disposizioni che vengono incontro alle condivisibili preoccupazioni dei commissari circa i controlli sui farmaci, e che le disposizioni speciali sul riconoscimento automatico di qualifiche professionali riguardano effettivamente pochi soggetti, in riferimento a corsi anteriori al 1991.

Pertanto, pur trovando meritevoli di considerazione le indicazioni scaturite dal dibattito, specie in tema di tutela delle aspettative formative e occupazionali dei laureati in medicina, ritiene che vi siano i presupposti per formulare, riguardo al disegno di legge in esame, una relazione favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, le senatrici BOLDRINI (*PD*), CASTELLONE (*M5S*), FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) e RIZZOTTI (*FI-BP*) (quest'ultima ribadisce tuttavia la necessità di controllare con la massima attenzione la documentazione giustificativa funzionale ai riconoscimenti professionali).

Quindi, previa verifica del numero legale, la proposta di formulare una relazione favorevole è posta ai voti e approvata. Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) chiede delucidazioni in merito all'eventuale convocazione della Commissione nel corso della prossima settimana.

Il PRESIDENTE comunica che la questione sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, che si accinge a convocare.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente SILERI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 10,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORIo

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente SILERI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 299-485 (FIBROMIALGIA)

### TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 25 ottobre 2018

## Plenaria 24<sup>a</sup> Seduta

Presidenza della Presidente MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice L'ABBATE (M5S) illustra una proposta di relazione favorevole con osservazione, pubblicata in allegato. Fa presente che, nella predisposizione della proposta, si è tenuto conto anche di una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 maggio 2018, relativa alla problematica trattata dall'articolo 12 del disegno di legge in esame.

Dà conto inoltre delle osservazioni fatte pervenire dai senatori Nastri e Martelli per la predisposizione della relazione. Una prima osservazione avanzata dal senatore Nastri riferita all'articolo 8 del disegno di legge, pur di sicuro interesse, non risulta direttamente attinente con l'oggetto del disegno di legge medesimo e quindi con le materie di esame della Commissione; quanto ad una seconda osservazione riferita all'articolo 11, ritiene che questa potrebbe essere più proficuamente affrontata presentando una proposta emendativa presso la 14ª Commissione che esamina il disegno di legge in sede referente. Per quanto concerne l'osservazione del senatore Martelli riferita all'articolo 12, ritiene che il suo contenuto possa considerarsi sostanzialmente recepito nella proposta di relazione predisposta.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) fa presente che la direttiva 2008/98/CE è diretta a disciplinare in modo dettagliato la definizione di rifiuto e che l'esclusione degli sfalci e potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*) del Codice dell'ambiente dall'ambito di applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice medesimo è dovuta all'eventuale presenza in essi di contaminanti di origine non vegetale, presenza che peraltro non può che avere carattere marginale. Pur condividendo nella sostanza la proposta di relazione predisposta dalla relatrice, chiede pertanto di valutare la possibilità di raccomandare il mantenimento della vigente formulazione dell'articolo 185 citato.

La relatrice L'ABBATE (M5S), pur apprezzando gli intenti del senatore Martelli, ritiene di non dover modificare la relazione proposta.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) esprime perplessità sulla proposta di relazione, che risulta ambigua e non risolve le problematiche sollevate nel corso del dibattito. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di relazione, facendo presente che verranno presentate proposte emendative presso la competente Commissione.

La senatrice TIRABOSCHI (*FI-BP*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, segnala che verranno presentati in sede referente emendamenti diretti a risolvere in modo più compiuto i problemi evidenziati in ordine all'articolo 12 del disegno di legge in titolo.

Anche il senatore MAFFONI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, analogamente al senatore BRUZZONE (L-SP-PSd'Az) che evidenzia come la proposta della relatrice dia correttamente conto dell'ampio dibattito svoltosi nel corso dell'ultima seduta della Commissione.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di relazione viene posta in votazione ed approvata.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sui lavori della Commissione si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) – che propone che la Commissione richieda l'audizione del Ministro dell'ambiente sulle problematiche concernenti le misure di incentivazione per il settore idroelettrico, sulle quali è stata richiamata l'attenzione anche dal senatore Arrigoni al termine della seduta dell'Assemblea di ieri, nonché sulle prospettive in sede europea sul tema dell'uso della plastica, rappresentando poi l'esigenza, sul piano organizzativo, che i lavori della Commissione per la prossima settimana siano programmati in modo tale da consentire la

25 ottobre 2018 – 75 – 13<sup>a</sup> Commissione

partecipazione dei componenti della stessa sia alle celebrazioni che avranno luogo per il secondo anniversario del sisma del 30 ottobre 2016 nell'Italia Centrale, sia agli impegni legati alle elezioni provinciali che avranno luogo mercoledì 31 ottobre 2018 - la senatrice L'ABBATE (M5S) – che auspica una tempestiva risposta del Governo all'interrogazione da lei presentata n. 3-00260 - il senatore FERRAZZI (PD) - il quale chiede che il Governo nella persona del Ministro dell'ambiente venga a riferire in Commissione sulle problematiche attinenti alla gestione dei rifiuti, a partire dalla situazione ormai insostenibile che si sta verificando nella Capitale – la senatrice GALLONE (FI-BP) – la quale auspica che il Ministro possa fornire chiarimenti sulla questione dell'*end of waste*, sulla quale ebbe già modo di richiamare l'attenzione nel dibattito sulle comunicazioni del Governo svoltosi nelle sedute del 5 e 10 luglio 2018 – il senatore BRUZZONE - che chiede che il Ministro fornisca chiarimenti sulle problematiche inerenti alle iniziative che potrebbero essere assunte in sede europea in ordine alla rideterminazione dell'inizio della fase prenuziale degli uccelli migratori – la senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) – che coglie l'occasione per auspicare che il Ministro, quando potrà essere presente in Commissione, risponda anche ai quesiti da lei posti in occasione del dibattito sulle comunicazioni del Governo svoltosi nelle già ricordate sedute del 5 e 10 luglio 2018 e, infine, il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az) che, rifacendosi alle esigenze su cui ha già richiamato l'attenzione il senatore Briziarelli, auspica una organizzazione dei lavori della Commissione per la prossima settimana tale da conciliare più facilmente gli impegni parlamentari con quelli legati alle elezioni provinciali del 31 ottobre 2018.

La presidente MORONESE fa presente che, nei limiti del possibile, nell'organizzazione dei lavori della Commissione si terrà conto delle indicazioni e delle proposte emerse nel corso del dibattito testé svoltosi, nonché delle esigenze di tipo organizzativo rappresentate. La Presidente rileva, peraltro, come sia a suo avviso ineludibile l'esigenza di dare attuazione alle nuove modalità di organizzazione dei lavori parlamentari previste dal Regolamento a seguito delle modifiche introdotte sul finire della scorsa legislatura, conformemente del resto alle richieste che sono state avanzate da tutti i Gruppi parlamentari nelle sedi proprie. In questa prospettiva è quindi chiaro che la Commissione, la prossima settimana, procederà senz'altro nelle proprie attività utilizzando in modo pieno le opportunità offerte dalla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,45.

### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 11 è volto a garantire la corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

rilevato che l'articolo 12 è finalizzato alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha evidenziato come il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto
l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai
rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali,
ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato
in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né
mettano in pericolo la salute umana;

#### considerato:

che la citata norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera *f*), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, della 28 luglio 2016, n. 154, il quale ha incluso fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera *a*), del Codice medesimo, cioè vale a dire dalle attività predette poste in essere da soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo;

che, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, si è ritenuto che difficilmente tali materiali possono, *a priori*, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali, alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, essendo inoltre necessario garantire il rispetto del principio secondo il quale la nozione di rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo, né tanto meno possono essere interpretate in senso estensivo le eccezioni alla definizione di rifiuto previste dall'articolo 2 della direttiva 2008/98/CE;

che risultano pertanto fondate le argomentazioni avanzate dalla Commissione europea, richiamando sull'argomento le diverse condanne pronunciate nei confronti dell'Italia in casi analoghi e, in particolare, la sentenza del 18 dicembre 2007, nella causa C-195/05 sugli scarti alimentari e la sentenza del 22 dicembre 2008, nella causa C-283/07 sui rottami ferrosi:

valutata altresì la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 22 maggio 2018 relativa alla medesima problematica in esame, con riferimento specifico all'esclusione dall'ambito di applicazione della nozione di rifiuto degli scarti vegetali derivanti dalla cura del verde urbano di cui al citato articolo 184, comma 2, lettera *e*), con la quale sono stati evidenziati anche gli effetti distorsivi del mercato che la modifica introdotta nel 2016 rischia di determinare in ordine alla destinazione e al trattamento dei predetti scarti vegetali;

#### tenuto conto:

che peraltro i rilievi sopra esposti evidenziano profili di non compatibilità con la normativa comunitaria richiamata che attengono esclusivamente all'inserimento nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 185 del codice dell'ambiente dei riferimenti agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), del medesimo codice;

che pertanto non emergono profili di incompatibilità con la normativa comunitaria nell'inserimento nel citato articolo 185, comma 1, lettera f), dell'inciso «, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,», limitandosi tale inciso ad esplicitare quanto già desumibile dalla disposizione della direttiva richiamata, nella quale non è prevista alcuna differenziazione della disciplina applicabile in ragione del luogo di utilizzazione o di un eventuale cessione a terzi, purché ricorrano tutte le altre condizioni richieste,

approva una relazione favorevole con la seguente osservazione:

– valuti la commissione di merito se, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo, non sia preferibile conservare nella formulazione della lettera f) del comma 1, dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 l'inciso «, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».

### POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Giovedì 25 ottobre 2018

# Plenaria 36ª Seduta

### Presidenza del Presidente LICHERI

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il Presidente LICHERI, in relazione all'esame del disegno di legge europea 2018, considerata la necessità di dare tempo alle altre Commissioni di formulare le loro relazioni, e considerata anche la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per la settimana dal 20 al 22 novembre, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 15 di martedì 6 novembre.

Inoltre, al fine di consentire la possibilità di subemendare gli emendamenti, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 18 di giovedì 8 novembre.

Ricorda, al riguardo, il particolare regime previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, secondo cui è possibile emendare la legge europea solo con riferimento al suo contenuto proprio «come de-

finito dalla legislazione vigente», ovvero come definito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234.

Potranno, quindi, essere considerati ammissibili quegli emendamenti che rispondono all'esigenza di ottemperare a un obbligo europeo, come per esempio: quelli volti a dare attuazione ad una nuova direttiva o altro nuovo atto vincolante dell'Unione europea; quelli che risolvano procedure di infrazione o casi EU-Pilot, in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia. Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive già recepite, in assenza di una specifica procedura di infrazione, un caso EU-Pilot o una sentenza della Corte di giustizia.

Convengono i senatori PITTELLA (PD), LOREFICE (M5S), PUC-CIARELLI (L-SP-PSd'Az) e TESTOR (FI-BP), a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, sui termini prospettati dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

## Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari Riunione n. 6

Presidenza del Presidente LICHERI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 40 SUGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente LICHERI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 40 SUGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 25 ottobre 2018

# Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente BARACHINI

Orario: dalle ore 8,25 alle ore 9,30